

III

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

in merito alla proposta di seconda direttiva del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché l'integrità e le modificazioni del capitale sociale della stessa

A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 108ª sessione del 13 aprile 1970, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato, che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale circa la summenzionata proposta.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal Presidente del Consiglio al Presidente del Comitato economico e sociale in data 14 aprile 1971.

B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Il testo che è stato oggetto della consultazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 48 del 24 aprile 1970, pagine da 8 a 22.

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 95ª sessione plenaria tenuta a Bruxelles il 26 e 27 maggio 1971, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui al precedente capitolo B, all'unanimità dei membri presenti o rappresentati.

Il testo di tale parere è il seguente:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la richiesta di parere trasmessagli in data 14 aprile 1970 dal Presidente del Consiglio e riguardante la «Proposta di seconda direttiva del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle

società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché l'integrità e le modificazioni del capitale sociale della stessa»,

visto l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato CEE,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza d'incaricare la sezione specializzata per le questioni economiche della elaborazione del parere e della relazione in materia (decisione presa il 21 aprile 1970),

visto il parere elaborato dalla sezione specializzata per le questioni economiche nel corso della riunione del 12 maggio 1971,

vista la relazione presentata dal sig. Aschoff, relatore,

viste le proprie deliberazioni del 26 maggio 1971 (95ª sessione plenaria del 26 e 27 maggio 1971),

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni sul fatto che la Comunità è competente per adottare, nel quadro delle disposizioni del trattato della CEE relativo alla libertà di stabilimento, delle direttive riguardanti in primo luogo l'equivalenza delle garanzie emanate in favore dei soci e dei terzi;

considerando che tali garanzie richieste all'atto della costituzione della società e per quanto attiene al capitale di quest'ultima debbono avere uno stesso valore in tutta la comunità allo scopo di facilitare l'attività internazionale delle società per azioni all'interno della Comunità,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato approva la proposta di direttiva, fatte salve le seguenti osservazioni generali e particolari:

I. Osservazioni generali

La Commissione si è posta l'obiettivo di promuovere gradualmente, cioè mediante singole direttive di coordinamento, il ravvicinamento delle legislazioni sulle società e, partendo dalla proposta di seconda direttiva, di concentrare i propri sforzi sulle legislazioni relative alle società per azioni.

A tale proposito il Comitato formula una duplice osservazione:

— il ripetuto recepimento delle norme comunitarie nell'ordinamento degli Stati membri dà luogo a continue modifiche delle leggi nazionali che disciplinano le società per azioni, e quindi, inevitabilmente, ad un'incertezza giuridica per le imprese;

— il diritto riguardante le società di capitali, cioè anche società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata, dovrebbe essere globalmente armonizzato, precisamente per quanto riguarda la tutela giuridica dei soci e dei terzi, tenendo conto delle particolarità di tali forme giuridiche.

Articolo 2

II. Osservazioni particolari

Il Comitato ritiene necessario definire un livello comunitario delle garanzie richieste, specialmente per quanto riguarda la protezione degli interessi minoritari. Il Comitato propone inoltre di integrare la proposta di direttiva con una disposizione generale, che obblighi gli Stati membri ad introdurre sanzioni equivalenti di diritto civile, al fine di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie.

Partendo da tali considerazioni il Comitato propone di coordinare l'entrata in vigore della direttiva in oggetto con quella delle altre direttive, già in fase di elaborazione, riguardanti la struttura interna e il rendiconto delle società.

Al fine di chiarire la differenza fra capitale sottoscritto e capitale autorizzato, la lettera d) dovrebbe essere modificata come segue:

«d) l'ammontare del capitale sottoscritto od autorizzato.»

Vengono invece sollevate obiezioni circa il fatto che il disposto della lettera g) non consentirà più in futuro di fissare, nel quadro di un regolamento interno delle norme sulla distribuzione delle competenze all'interno del Comitato di direzione e del Consiglio di vigilanza. La distribuzione delle competenze spesso assume un significato solo dopo l'inizio dell'attività e quindi, per esigenze di carattere pratico, dovrebbe rimanere possibile nel quadro di un regolamento interno.

Articolo 3

La lettera c) dovrebbe essere modificata come segue: «c) Il valore dei conferimenti non in denaro e il numero delle azioni assegnate come corrispettivo.»

Articolo 5

Al fine di garantire una regolamentazione uniforme, modificare come segue il resto del paragrafo 2: «... società, l'autorità giudiziaria competente deve impartire...»

(1) Ciò si applica in particolare ai concetti menzionati, ma non definiti, dagli articoli 12, 13 e 26.

Articolo 6

Il Comitato fa rilevare che, in caso di eventuali modifiche delle parità, sarebbe necessario prevedere eventualmente margini di conversione più ampi.

Il Comitato propone di sopprimere il paragrafo II. Il punto 1 è diventato privo di oggetto in seguito ad una modifica apportata recentemente alla legislazione olandese.

Per quanto attiene al punto 2, se gli Stati membri non possono consentire, in forza della direttiva in oggetto, la costituzione di società per azioni aventi un capitale inferiore a 25.000 u.c., per determinate società per azioni essi possono senz'altro richiedere un capitale più elevato, segnatamente se ragioni connesse con l'espletamento di talune specifiche attività, ad esempio nel settore delle banche e delle assicurazioni, giustificano un capitale minimo più elevato.

Un'ulteriore armonizzazione dei requisiti per determinati settori d'attività dovrebbe essere attuata indipendentemente dalla direttiva in esame.

Articolo 7

A giudizio del Comitato il secondo capoverso dovrebbe essere modificato come segue:

«Qualora siano versati dei conferimenti sotto forma di valori immobiliari, la transazione è considerata valida quando il trasferimento sia stato garantito dalle norme del diritto nazionale.»

Articolo 8

Il Comitato propone di redigere come segue tale articolo:

«I conferimenti non in denaro devono figurare in una relazione redatta prima della costituzione della società da uno o più esperti che siano autorizzati a verificare i conti annuali delle società per azioni le cui azioni sono quotate in borsa.»

«La relazione deve ragguagliare sui conferimenti previsti, sui metodi di valutazione utilizzati al fine di valutare tali conferimenti e i valori risultanti dall'impiego di siffatti metodi, nonché sul numero e sul valore delle azioni da emettere come corrispettivo; bisognerà inoltre menzionare la natura e le modalità delle operazioni annesse, rese necessarie dal progettato aumento di capitale.»

Tale testo contiene una disposizione più precisa per quanto riguarda la valutazione dei conferimenti.

Inoltre il Comitato propone di sopprimere nel secondo capoverso le parole «futuri azionisti» per garantire un'analoga tutela anche ai creditori.

Articolo 9

Il Comitato ritiene importante il fatto che — come peraltro risulta dall'interpretazione che la Commissione dà all'articolo 9 — queste disposizioni formali non si estendano in alcun caso al movimento corrente di affari, poiché sarebbero allora del tutto inapplicabili. Non vi è alcuna ragione per un'altra interpretazione, in quanto si tratta solo di casi connessi col procedimento di costituzione e che si presenteranno in pratica soltanto come eccezioni.

Articolo 10

Secondo l'opinione del Comitato tale articolo dà luogo a difficoltà d'interpretazione e di valutazione. Quando si tratta di conferimenti in natura sotto forma di «know-how» o di «good will», questi debbono essere in ogni caso considerati dei conferimenti utilizzabili.

Articoli da 12 a 15

Il Comitato ritiene di difficile comprensione la disposizione e la coerenza di tali norme. Esso propone di esaminare attentamente gli articoli in oggetto e di redigerli nuovamente, e se del caso, di raggrupparli per garantire una maggiore comprensione e per ottenere un quadro più chiaro. In caso di una nuova formulazione bisognerà tener conto delle seguenti considerazioni:

- sarebbe necessario chiarire se gli articoli 12 e 13 debbano essere intesi come un'alternativa oppure se siano complementari;
- bisognerebbe precisare il rapporto tra queste due disposizioni e l'articolo 15, poiché gli interessi vengono versati solo se esistono obblighi in tal senso, e ciò indipendentemente dagli utili realizzati;
- l'obbligo della restituzione, previsto all'articolo 14, dovrebbe essere esteso anche al caso dell'articolo 15;
- infine la regolamentazione di cui all'articolo 15, dovrebbe essere imposta a tutti gli Stati membri, rimanendo inteso che il previsto pagamento degli interessi dovrebbe essere ammesso a condizioni rigorosamente limitate.

È necessario che i concetti di «attivo netto», «riserve (disponibili)» e «utile netto» di cui alla direttiva in esame, vengano definiti al più tardi nella direttiva

il Comitato rimanda alla propria proposta di combi-
concernente la presentazione dei conti; a tale riguardo
Bisogna garantire che i pagamenti dei dividendi e
degli acconti sui dividendi siano effettuati anche
sulle riserve disponibili. La disposizione contenuta
nell'articolo 13 dovrebbe perciò essere completata
come segue: «... possono essere prelevati soltanto
dagli utili netti e/o dalle riserve disponibili».

- nel paragrafo 1, lettera c), non dovrebbe apparire
essenziale il fatto che le azioni siano state libe-
rate parzialmente o per intero. La limitazione
dovrebbe riguardare soprattutto il capitale sociale;
- il paragrafo 2, lettera a), dovrebbe essere
soppresso, poiché l'acquisto serve appunto ad
evitare gravi perdite alla società;
- per il paragrafo 2, lettera b), valgono le stesse
osservazioni del paragrafo 1, lettera c). Inoltre
la prima parte del testo del punto 2 dovrebbe
essere modificata come segue: «Può derogare
alle condizioni sopra elencate, esclusa quella
cui alla lettera d), quando...».

Articolo 16

1. Sarebbe necessario precisare nel testo che
l'assemblea degli azionisti deve essere convocata per
darle la possibilità di adottare i necessari provedi-
menti. Non è giustificato il fatto di obbligare l'assem-
blea degli azionisti ad adottare delle misure, dato che
non vi è alcuna ragione imperativa. Infatti il risana-
mento può essere già stato attuato con altri mezzi.

2. Il secondo capoverso dell'articolo 16 accorda
agli Stati membri la possibilità di fissare a meno
della metà del capitale sottoscritto l'ammontare della
perdita considerata grave. In tal modo è messa in
dubbio l'equivalenza delle disposizioni nazionali. Per
questo motivo il secondo capoverso dovrebbe essere
redatto come segue:

«Una perdita è considerata grave, qualora il suo
ammontare raggiunga la metà almeno del capi-
tale sottoscritto».

Articolo 20

Il Comitato propone quindi di redigere nuovamente
l'articolo 18 alla luce di tali osservazioni.

nell'articolo 18, paragrafo 1.

La fondatezza del paragrafo 1 è dubbia. Le ra-
addotte nella «relazione introduttiva» non
convincenti; in particolare, esse non possono di ca-
mare l'argomentazione che ogni aumento di ca-
genera ulteriori garanzie per i terzi.

Articolo 21

In ogni caso deve essere possibile prevedere
eccezioni all'articolo 21, paragrafo 1. La defini-
zione economica di particolari settori in cui
tale generalmente non è pagato per intero
della sua diversa funzione.

L'ultima frase del paragrafo 2 dovrebbe es-
sere modificata in modo da non impedire la riscossio-
ne di tale importo.

Articolo 18

La direttiva dovrebbe stabilire che l'acquisto di azioni
proprie sia permesso in tutti gli Stati membri. Questi
ultimi — in considerazione dei regolamenti nazionali
generalmente differenti — dovrebbero limitare la
possibilità di acquisire azioni proprie, conformemente
alle norme contenute nel 1° o nel 2° paragrafo. Il
Comitato ritiene inoltre che le condizioni elencate al
riguardo nella proposta della Commissione sono in
parte troppo severe:

— circa il paragrafo 1, lettera a), non dovrebbe
essere necessaria una deliberazione dell'assem-

Articolo 22

La determinazione delle condizioni in materia di numero legale e di maggioranza per le votazioni dell'assemblea generale avrà luogo nella direttiva riguardante le strutture. Secondo l'opinione del Comitato deve perciò essere garantito che per gli aumenti di capitale, anche mediante conferimenti, venga fissata nello statuto una maggioranza diversa da quella dei $\frac{3}{4}$ generalmente richiesta per le modifiche dello statuto.

Articolo 23

Il Comitato ritiene che la direttiva dovrebbe permettere che la relazione di controllo venga elaborata dopo che siano stati adottati i conferimenti in natura. La verifica del valore dei conferimenti in base alla proposta della Commissione, e cioè prima che siano stati adottati i conferimenti in natura, può generare delle difficoltà di carattere pratico soprattutto in caso di aumento di capitale per l'acquisto di un'azienda. Tale pratica potrebbe rendere difficile l'acquisto da parte di aziende europee, cosicché le imprese di paesi terzi, che sono sottoposte a restrizioni meno rigorose, verrebbero a trovarsi in una posizione più favorevole.

Il Comitato si riferisce alle proprie osservazioni sull'articolo 7 riguardanti i conferimenti di beni immobili.

Il Comitato propone di redigere nel modo seguente il paragrafo 3 dell'articolo 23:

«In questo caso, la relazione di cui all'articolo 8 della presente direttiva può essere redatta:

- da uno o più esperti autorizzati ad effettuare la revisione dei conti;
- oppure dalla persona o dalle persone incaricate della revisione dei conti della società.»

Articolo 24

Qualora in caso di aumento del capitale non siano sottoscritte tutte le azioni, la conseguenza che ne risulta dovrebbe essere resa pubblica prima della sottoscrizione, in modo che i sottoscrittori non possano avere alcun dubbio a tale proposito. Il seguente testo sarebbe conforme a siffatta esigenza:

«Qualora un aumento di capitale mediante sottoscrizione non sia interamente sottoscritto entro un termine previsto dall'assemblea generale, i sottoscrittori sono esentati dai loro obblighi solo se ciò è espressamente previsto nella deliberazione riguardante l'aumento del capitale.»

Articolo 25

Il diritto di opzione, che rappresenta per gli azionisti una garanzia del tutto giustificata, può, d'altra parte, frenare le emissioni necessarie al finanziamento dell'azienda, qualora le condizioni poste alla sua limitazione siano troppo severe. Ad esempio, la giustificazione del prezzo di emissione non è assolutamente possibile nel caso del capitale autorizzato (art. 22, par. 2), poiché al momento dell'autorizzazione del capitale il prezzo non è ancora stabilito. L'attuale testo dell'articolo 25, paragrafo 2, impedirebbe praticamente il funzionamento del sistema del capitale autorizzato.

A proposito del paragrafo 3, l'assemblea generale non dovrebbe poter determinare indefinitamente la soppressione o la limitazione del diritto di opzione.

Articolo 26

Il concetto di «riserva legale» non è conosciuto in tutti gli Stati membri. Questa disposizione determina quindi un trattamento discriminatorio degli Stati membri. È lecito quindi chiedersi se il problema della «riserva legale» non debba essere totalmente escluso dalla direttiva in esame.

Articolo 29

In caso di riduzione del capitale da parte di una società che si trovi in gravi difficoltà finanziarie è necessario anche chiedersi se possa venir garantito il soddisfacimento delle rivendicazioni, in materia di arretrati o di eventuali crediti dei lavoratori della società. Tale considerazione è direttamente connessa con il paragrafo 2 dell'articolo 29, nel quale sono tuttavia menzionati solo i diritti dei creditori.

Gli Stati membri dovrebbero essere quindi obbligati a definire per legge il soddisfacimento privilegiato delle rivendicazioni in materia di salari e di stipendi.

Articolo 30

I «provvedimenti atti» previsti nella seconda frase di tale articolo dovrebbero essere precisati nella direttiva, per realizzare all'interno degli Stati membri una situazione giuridica quanto più uniforme possibile.

Articolo 32

Il testo della lettera c) dovrebbe tener conto del fatto che gli azionisti, le cui azioni sono state am-

esaminato in rapporto con la direttiva inerente alle strutture attualmente in fase di preparazione.

Articolo 35

Secondo l'opinione del Comitato il termine di 18 mesi per l'attuazione delle modifiche dovrebbe essere ridotto in base alla esperienza fatta con la prima direttiva. I governi degli Stati membri dovrebbero comunque rendersi conto delle conseguenze che dovrà temere la Comunità a causa delle trasformazioni il cui termine non sia stato stabilito.

Dopo l'entrata in vigore delle leggi nazionali d'attuazione le imprese necessitano inoltre di un adeguato periodo, soprattutto per adattare i loro statuti ai cambiamenti che sono intervenuti. La direttiva dovrebbe tener conto anche di questa esigenza.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
J. D. KUIPERS

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1971.

Il Comitato ritiene che il problema della responsabilità degli esperti dovrebbe essere opportunamente

Articolo 34

«Gli azionisti le cui azioni siano ammortizzate conservano i diritti sociali ad essi spettanti. Tuttavia, qualora esistano più categorie di azioni, gli azionisti di una successiva categoria possono partecipare alla ripartizione dei benefici e alla distribuzione dell'utile netto della società solo quando sia stato pagato un primo dividendo e siano stati rimborsati i conferimenti degli altri azionisti.»

mortizzate, sono interessati, a certe condizioni, anche alla ripartizione dell'utile netto della società. Il Comitato propone al riguardo il seguente testo:

in merito

- alla proposta di regolamento di applicazione della decisione n. 71/66/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo
- alla proposta di decisione del Consiglio per l'applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare degli articoli da 123 a 127 del trattato CEE

A. RICHIESTA DI PARERE

In data 7 aprile 1971, il Consiglio ha deciso di consultare, conformemente all'articolo 127 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale circa la summenzionata proposta di regolamento e, a titolo facoltativo, sulla precitata proposta di decisione.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal Presidente del Consiglio al Presidente del Comitato economico e sociale in data 20 aprile 1971.

B. TESTI CHE SONO STATI OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

I testi che hanno formato oggetto della consultazione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 41 del 29 aprile 1971, pagine da 11 a 16.

C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 95ª sessione plenaria tenuta a Bruxelles il 26 e 27 maggio 1971, il Comitato ha adottato il parere sui testi di cui al precedente capitolo B, all'unanimità degli 83 membri presenti o rappresentati, con 1 astensione.

Il testo di tale parere è il seguente: